

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 maggio 2017, in Roma presso la Sede di Unindustria Roma

la Soc. Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia Srl (di seguito Azienda),
assistita da UnindustriaRoma

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali


premesse che:

L'Azienda opera nel mercato dell'*Information Technology* e la sua attività si articola principalmente in 2 aree strategiche: 1) Assistenza tecnica su prodotti di fascia media ed alta (*server e storage*) di produzione Hewlett Packard Enterprise ed altri produttori; 2) Servizi informatici vari in ambito *data center* di clienti Hewlett Packard Enterprise.

L'azienda attualmente versa in una situazione di difficoltà, che ha già determinato il ricorso ad ammortizzatori sociali e che vede vigente un contratto di solidarietà di tipo difensivo sottoscritto tra le parti il 30 dicembre 2016. Nello specifico tale difficoltà è riconducibile ai seguenti fattori:

- un generale stato di crisi che caratterizza ormai da anni gran parte dei settori economici e produttivi ed in particolare il settore ICT in cui l'Azienda opera;
- una costante e significativa riduzione dei volumi di servizi erogati verso i maggiori Clienti.

A tale contesto, già richiamato dalle parti nell'accordo sopra citato del 30 dicembre 2016, si deve aggiungere la prevista perdita con decorrenza 1 giugno 2017 della commessa INPS. La riduzione dei volumi si è peraltro ulteriormente aggravata nei territori di Sicilia e Sardegna, dove insistono riduzioni di volumi di servizi erogati verso i maggiori Clienti.



In considerazione di quanto sopra si rende necessario modificare il Contratto di Solidarietà di cui al Verbale di Accordo del 30 dicembre 2016, elevandone ulteriormente, rispetto a quello già in essere, i valori di applicazione delle sospensioni.


L'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013.

Il normale orario di lavoro è di 38 ore e 20 minuti settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

In particolare il contratto di solidarietà di tipo difensivo in essere viene come di seguito modificato tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 8 lavoratori Full time equivalent in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 21 comma 1 lettera c) del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014 n.183, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
3. Il Contratto di Solidarietà di cui al presente Accordo modifica, con decorrenza 1 giugno 2017 quello sottoscritto con Verbale di Accordo del 30 dicembre 2016 e cesserà i suoi effetti al 14 ottobre 2017, scadenza già prevista nel Verbale di Accordo del 30 dicembre 2016.
4. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà dell'8% mentre la percentuale individuale massima di riduzione dell'orario di lavoro sarà del 70% nell'arco dell'intero periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
5. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà i lavoratori delle strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, fatta eccezione per i componenti del Management Team e per la struttura di Data Center Services;
6. Sarà pertanto interessato all'applicazione del Contratto di Solidarietà tutto il restante personale compreso nelle aree suddette, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso.
7. Le parti si danno atto che il presente Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" è sottoscritto anche in forza di quanto previsto dall'articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n.148/2015; Pertanto, in ossequio alla normativa su richiamata, si concorda sulla percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro, fino al 70%, nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, per un numero massimo di 3 lavoratori, stante le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.



8. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n.102 dipendenti, suddiviso per sedi e per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
9. L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro è di tipo verticale, e si esprimerà in giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa, con distribuzione su base mensile. L'articolazione della riduzione dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo parziale verrà riproporzionata sulla base della medesima percentuale di riduzione applicata nell'unità organizzativa di appartenenza, privilegiando comunque una riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale.
10. Le riduzioni di orario programmate, nonché la modalità di gestione delle stesse, potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta, che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
11. E' fatta salva la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di modificare in aumento l'orario, ridotto come determinato nel presente accordo, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
12. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
13. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza di norma mensile;
14. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
15. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro.
Per le quote di accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 comma 5 del D.lgs 148 del 2015 in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183.




16. Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza di norma trimestrale, a livello nazionale e/o territoriale, sull'andamento applicativo della presente intesa, anche al fine di esplorare, ove possibile, soluzioni di riqualificazione/ricollocazione.

Letto, confermato e sottoscritto

p. la Unindustria Roma



p. la Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l.



p. la SLCCGIL



p. la FIS/TEI Cisl



p. la UILCOM/UIL

